

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-07-2013, n. 16930

**ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI**  
**Condotta antisindacale (fattispecie)**  
**Libertà sindacale**

**CASSAZIONE CIVILE**  
**Legittimazione a ricorrere ed a resistere**

**INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO**  
**Intervento in causa**  
**(adesivo dipendente)**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19327/2010 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO RUBINI 48 PAL. D, presso lo studio dell'avvocato GULLO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato SORACE Domenico, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T.A., in qualità di Coordinatore della Calabria della Federazione Gilda Unams, già Gilda degli Insegnanti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TALARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMINIJANNI Giacomo giusta delega in atti;

- ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI "LUIGI EINAUDI" DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2010 R.G.N. 926/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato SORACE DOMENICO; udito l'Avvocato DOMINIJANNI GIACOMO;

udito l'Avvocato VARONE STEFANO (Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14.1.10 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto da C.F., in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS), contro la sentenza con cui il Tribunale di (OMISSIS) aveva confermato il decreto ex art. 28 Stat. con cui era stata dichiarata l'antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente medesimo ai danni del coordinatore regionale e provinciale di Catanzaro del sindacato Gilda degli insegnanti - T.A., comportamento consistito nell'affiggere, nella bacheca riservata a comunicazioni inerenti all'attività sindacale, una nota giudicata offensiva e lesiva dell'immagine sindacale del predetto coordinatore.

Per la cassazione della sentenza ricorre, in proprio, il C. (che in appello aveva personalmente svolto un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale dell'istituto scolastico) affidandosi a sei motivi.

Hanno depositato separati controricorsi l'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS) (che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del C.), nonché

il T., sempre nella qualità di coordinatore regionale della Calabria della Federazione Gilda Unams, già Gilda degli insegnanti (che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso);

quest'ultimo ha poi depositato memoria ex [art. 378 c.p.c.](#)

### Motivi della decisione

1- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione [dell'art. 112 c.p.c.](#), per non avere l'impugnata sentenza neppure esaminato le argomentazioni difensive dell'interventore C..

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli [artt. 115 e 437 c.p.c.](#), per non avere la Corte territoriale sciolto la propria riserva circa l'ammissibilità della produzione in appello di alcuni documenti (dichiarazioni di docenti dell'istituto e attestati di stima nei confronti del C.).

Con il terzo motivo si coltiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS), appartenendo al Ministero dell'istruzione la legittimazione a contraddire al ricorso ex art. 28 Stat..

Con il quarto motivo si prospetta violazione dell'art. 28 Stat., atteso che il comportamento denunciato non era idoneo a conculcare o limitare l'esercizio di libertà sindacali.

Con il quinto motivo si deduce erroneità della motivazione e violazione dell'art. 28 Stat. e [art. 115 c.p.c.](#), non essendo stato provato alcun vulnus alle libertà sindacali e non avendo alcun iscritto al sindacato deciso di abbandonarlo a cagione dell'iniziativa posta in essere dal dirigente scolastico.

Con il sesto motivo si lamenta violazione dell'art. 28 Stat. nella parte in cui la decisione del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, ha disposto la rimozione (dalla sala docenti e da altri luoghi dell'istituto) dello scritto che è all'origine del ricorso per repressione di condotta antisindacale.

2- Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da C. F. (in proprio e non nella qualità di dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS)), che in appello aveva svolto un intervento adesivo dipendente rispetto al gravame interposto dall'Istituto.

E noto, infatti, non soltanto che in appello non è mai consentito un intervento adesivo (cfr., per tutte, Cass. 23.5.06 n. 12114; l'unica possibilità di intervento in appello riguarda - ma non è questo il caso - l'ipotesi, prevista [dall'art. 344 c.p.c.](#), dell'interventore legittimato ad un'opposizione di terzo: cfr., e pluribus, Cass. 7.2.13 n. 2973; Cass. 29.12.11 n. 29766; Cass. 25.5.06 n. 12385), ma anche e soprattutto che l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma

legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente concernenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (e non è questo il caso), di guisa che la sua impugnazione è inammissibile (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 17.4.12 n. 5992; Cass. 16.2.09 n. 3734;

Cass. 16.11.06 n. 24370).

Si tratta di indirizzi giurisprudenziali antichi e consolidati cui va data continuità e rispetto ai quali il ricorrente non ha neppure avanzato eventuali ragioni di dissenso.

Per mera completezza di indagine è appena il caso di ribadire che non si può dubitare della qualificazione giuridica come intervento adesivo dipendente di quello spiegato dal C. in proprio, atteso che egli non ha fatto altro che aderire all'impugnazione proposta dall'Istituto professionale predetto.

Nè rileva l'esistenza d'un parallelo contenzioso meramente personale fra il T. e il C. medesimo (il primo attore, il secondo convenuto), insuscettibile di subire effetti giuridici dall'esito del processo avente ad oggetto la repressione della condotta antisindacale, stante la diversità di parti.

Invero, l'eventuale plurioffensività di una condotta antisindacale comporta la possibile autonoma coesistenza delle due azioni (quella collettiva ed individuale), senza reciproche interferenze (cfr. Cass. 21.10.97 n. 10339; v. altresì Corte cost. 21.7.88 n. 860), di guisa che l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti (requisiti la cui positiva verifica condiziona la concessione del provvedimento repressivo a carico del datore di lavoro) vanno accertate con riferimento agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo e non possono esseri condizionate dalle vicende relative all'azione individuale eventualmente intrapresa.

3- L'inammissibilità del ricorso preclude la disamina dei motivi di censura ivi esposti e importa soccombenza del ricorrente - nei confronti del solo T., nella qualità - anche riguardo alle spese (liquidate come da dispositivo) del presente giudizio di cassazione.

Non è dovuta pronuncia sulle spese in ordine all'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato un controricorso inammissibile perchè tardivamente notificato.

[P.Q.M.](#)

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore del T., nella qualità di coordinatore regionale della Calabria della Federazione Gilda Unams, già Gilda degli insegnanti, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi

professionali, spese distratte in favore dell'avv. Giacomo Dominijanni, antistatario, oltre accessori come per legge. Nulla spese per l'Istituto professionale di Stato "Luigi Einaudi" di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013